

Rep. n. _____/

CONTRATTO D'APPALTO

per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto potabile ed industriale della terraferma veneziana, esecuzione nuovi allacciamenti e ripristini pavimentazione stradale.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede direzionale operativa di Veritas spa sede di Mestre, Via Porto di Cavergnago n. 99,

TRA

- **V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.** corrente in Venezia, Santa Croce 489, codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Venezia n. 03341820276, (di seguito anche denominata stazione appaltante) in persona del Dr. Massimo Zanutto, nato a Venezia il 30/09/1958, Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo giusta procura speciale notaio Sandi, repertorio n. 100551, raccolta n. 16215, registrato a San Donà di Piave il 10/03/2014 n. 569 serie 1T;

E

- _____, corrente in _____, codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di _____ n. _____ (di seguito anche denominata appaltatore) in persona del _____ nato a _____ il _____, il quale interviene in questo atto in qualità di _____

premesse

➤ Che in data 30/09/2014 il RUP ha validato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto potabile ed industriale della terraferma veneziana, esecuzione nuovi allacciamenti e ripristini pavimentazione stradale per un importo complessivo di euro 364.383,80 di cui

euro 350.000,00 oggetto dell'offerta di ribasso a cui si sommano euro 14.383,80 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati da Veritas spa e non oggetto di offerta;

➤ che in seguito a procedura aperta, il cui verbale è stato approvato con provvedimento del Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo in data, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del%.

➤ che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva dichiarata in data con provvedimento del Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo.

➤ che, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del DPR 207/2010 il responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

➤ che la richiesta di verifica per il nullaosta antimafia presso la Prefettura di ha dato esito positivo escludendo cause ostative alla stipula del contratto a norma dell'art. 67 D.Lgs. 159/11.

➤ **Ipotesi 1)** che l'appaltatore ha all'interno della propria struttura organica almeno due dipendenti in possesso del patentino per la saldatura di tubazioni in polietilene.

➤ **Ipotesi 2)** Non avendo l'appaltatore all'interno della propria struttura organica almeno due dipendenti in possesso del patentino per la saldatura di tubazioni in polietilene, con la sottoscrizione del presente contratto rinnova l'impegno a mettere a disposizione personale con tali caratteristiche, entro 5

giorni dal verificarsi della necessità.

- **Ipotesi 3) (possibile solo se vi è stata la previa dichiarazione in sede di gara)** Non avendo l'appaltatore all'interno della propria struttura organica almeno due dipendenti in possesso del patentino per la saldatura di tubazioni in polietilene, con la sottoscrizione del presente contratto rinnova l'impegno a ricorrere tempestivamente all'istituto del cottimo derivato.
- che l'appaltatore si è dotato di una sede operativa sita in, secondo le disposizioni particolari del Capitolato Speciale d'Appalto.

tutto ciò premesso e ritenuto

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa così come meglio identificati nel Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti denominato per brevità CSA) e nei documenti di progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina del D.Lgs. 163/2006 s.m. (in seguito Codice) e del DPR 207/2010 s.m. (in seguito Regolamento).
3. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 5942814540;

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro 364.383,80 (diconsi euro

trecentosessantaquattromilatrecentottantatre/80), di cui:

- euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) per lavori a misura
- euro 14.383,80 (euro quattordicimilatrecentottantatre/80) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato interamente a "misura" ai sensi dell' art. 53, comma 4, periodi quarto e quinto del Codice e dell'art. 43, comma 7 del Regolamento per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali e del disciplinare di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto

approvato con D.M. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio della Direzione Lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si obbliga a conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso Veritas spa, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. In tal caso l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore a Veritas spa la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è di 24 mesi dalla data di consegna dei lavori e comunque fino all'esaurimento dell'importo.

Articolo 6. Penale per ritardi.

a) Penale per ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti e in tutti gli altri casi previsti dall'art. 29 del CSA.

3. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

b) Penalità. (da prevedere nel caso dell'ipotesi 2 delle premesse)

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda entro 5 giorni a mettere a disposizione il personale in possesso del patentino per la saldatura di tubazioni in polietilene, dal verificarsi della necessità, Veritas applicherà una penalità di € 300,00 per ogni giorno di ritardo, potendosi rivalere sulla cauzione definitiva. Oltre i 10 giorni di ritardo Veritas si riserva di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità previste dagli articoli 158, 159, e 160 del Regolamento approvato con DPR 207/2010.
2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto e dal programma dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui alle sospensioni previste dall'art. 158 comma 1 del Regolamento e pertanto non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

generale d'appalto.

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita dall'appaltatore; in caso di associazione temporanea d'impresa o consorzio l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui agli artt. 9 e 24 del presente atto.

Articolo 9. Gestione rifiuti e rocce da scavo

1. Sono a carico e cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti quando obbligatorio, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione ai sensi degli artt. 41 e 41 bis della L. 98/2013

o norme previgenti qualora applicabili.

3. Sono infine a cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Articolo 10. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità a quanto previsto nel Regolamento – Parte II - Titolo IX – Contabilità dei Lavori e nel CSA.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 trova applicazione, ricorrendone le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7 del Codice.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. La stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nei casi espressamente previsti dall'articolo 132 del Codice.
2. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento approvato con DPR 207/2012.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'impresa appaltatrice potrà beneficiare di quanto previsto dall'art. 26-ter della Legge n. 98/2013, alle condizioni di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010.
2. In caso di ATI: La mandataria incasserà le somme dovute, sia in acconto che a saldo, rilasciando apposita quietanza, esonerando Veritas Spa da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria, sulla base delle fatture che, separatamente, ciascuna impresa associata provvederà ad emettere per la quota di lavori eseguiti. La mandataria provvederà conseguentemente ad effettuare i pagamenti all'impresa mandante per l'importo della fattura emessa.
3. I pagamenti saranno corrisposti in stati di avanzamento alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3, DPR 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
4. Il RUP provvederà all'emissione del certificato di pagamento entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a 180 giorni dall'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, a seguito di emissione di regolare fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche già comunicato alla scrivente.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto sarà eseguito entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice e dell'art. 124, comma 3 del Regolamento dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio con scadenza non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
9. Tutti i pagamenti saranno subordinati all'acquisizione di un D.U.R.C. in corso di validità che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori nonché, qualora il pagamento disposto fosse superiore a euro 10.000,00, alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
10. In ottemperanza all'art. 3 della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque soggetti che eseguono lavori forniscono beni o prestano servizi in relazione al presente appalto devono avvenire mediante mandato bancario o postale ovvero altro mezzo idoneo alla tracciabilità ammesso dall'ordinamento giuridico sui conti correnti dedicati.
11. Ogni pagamento deve riportare il codice CIG indicato all'art. 1, comma 2 del presente contratto.
12. La violazione di tali prescrizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto oltre all'applicazione delle altre azioni previste dall'art. 6 della

L.136/2010.

13. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato da Veritas spa; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Veritas spa prima che il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; resta in facoltà di Veritas spa richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla Legge, Veritas spa ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'art. 135 e 136 del Codice; - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione circa i tempi di esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - reiterata mancata trasmissione delle fatture quietanziate dei subappaltatori - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Codice per l'esecuzione dei lavori, quali ad es. il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione – perdita dei requisiti di carattere speciale per l'esecuzione dei lavori (attestazione SOA) - violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; - proposta motivata del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008; - mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del “patto d'integrità”; (**eventuale**: al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art.6 lettera b) del presente contratto) - ogni altra causa prevista dal capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli art. 239 e 240 del Codice saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Venezia, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118 del Codice.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo Veritas spa effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi territoriali e ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Ai fini del rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere l'Appaltatore si obbliga al pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008,

dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 151 del DPR 207/2010 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'articolo 118 del Codice e dei limiti previsti dalla legge, l'appaltatore può subappaltare i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6 che ha indicato in sede di offerta.
3. **(da prevedere nel caso dell'ipotesi 3) delle premesse** Per quanto attiene le lavorazioni su condotte in polietilene l'appaltatore, essendo privo dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente ed in conformità a quanto dichiarato in fase di offerta, deve necessariamente avvalersi di cottimo derivato ai sensi dell'art.118 del Codice a favore di impresa che risulti in possesso dei requisiti richiesti.)
4. Qualora la richiesta di subappalto pervenisse incompleta dei documenti elencati nel disciplinare di gara non sarà presa in considerazione e non decorreranno i termini del silenzio assenso.
5. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori una clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13/10/2010 n. 136. L'assenza di tale causa comporta la nullità del subcontratto.
6. In caso di sub-contratti, ai sensi dell'art. 118, comma 11 del Codice, l'appaltatore dovrà produrre alla Stazione Appaltante, unitamente alla comunicazione di ingresso in cantiere del sub-contraente, la documentazione richiesta dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 del sub-contraente stesso.
7. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori..

8. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La reiterata mancata trasmissione delle fatture quietanzate configura un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, come prevista dall'art. 113 del Codice, mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____, per un importo di euro _____. L'importo della garanzia è stato ridotto del 50% essendo l'appaltatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 7, del Codice.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del Codice.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. n. 123/2004.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice e dell'art. 125 del Regolamento l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza n. _____ del _____, rilasciata da _____ agenzia _____, per i seguenti massimali: a) € 364.383,80 per danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei; b) € 500.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti; € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 137, comma 1, del Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: a) Disciplinare di Gara Prot. n. _____ del _____; b) Capitolato Speciale d'Appalto; c) elaborati grafici progettuali e relazioni; d) Elenco Prezzi Unitari; e) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice dei Contratti; f) il cronoprogramma g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 20 e 21; h) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 per la parte non abrogata e per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'appalto; i) il Patto d'Integrità.

2. E' allegata al presente contratto l'offerta dell'appaltatore datata..... Il Capitolato speciale d'appalto viene sottoscritto da entrambe le parti contestualmente alla firma del presente contratto e conservato agli atti della Stazione Appaltante unitamente agli altri documenti elencati al precedente comma 1.

3. In caso di contrasto tra disposizioni regolanti la medesima materia, fatto salvo quanto previsto da norme imperative, si considerano applicabili al presente rapporto contrattuale le clausole contenute nei documenti che di seguito sono indicati secondo l'ordine di priorità di loro applicazione: a) disciplinare di gara; b) contratto d'appalto; c) Elenco Prezzi Unitari; d) Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice (D. Lgs. 163/2006 s.m.i.), il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali dell'appaltatore sarà effettuato dalla stazione appaltante, o da suoi incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di consentire la gestione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.
2. All'impresa appaltatrice è riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali dell'appaltatore è V.E.R.I.T.A.S. SpA, Santa Croce 489, Venezia.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

Il Direttore Energia

e Approvvigionamenti di Gruppo

Dr. Massimo Zanutto

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si hanno per espressamente accettati da i seguenti articoli del presente contratto:

4, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22.

.....

Il Legale Rappresentante

.....